

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 1 DEL 13.01.09.



COMUNE DI GENAZZANO

PROVINCIA DI ROMA

Città D'Arte

Città Equo-Solidale

Piazza S. Maria, 4 - Tel. 06955791 fax 069579027

Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo e residenti presso il Comune di Genazzano da almeno 2 anni
2. Gli alloggi di emergenza sociale, ai sensi della L.R. 44/97 art. 19 comma 1 lett. b) sono considerati come alloggi procurati a titolo precario.
3. Gli alloggi di emergenza sociale, risultano essere quelli esclusi dal patrimonio E.R.P., in quanto costruiti unicamente con fondi comunali o derivanti dal patrimonio (Art. 2 L.R. 44/97).
4. Sono assoggettati alla disciplina del presente Regolamento anche gli alloggi requisiti con provvedimento sindacale per le situazioni di emergenza abitativa.

Art. 2 Destinatari e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, i singoli cittadini e nuclei residenti nel Comune di Genazzano che alla data della domanda sono in possesso di tutti i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica così come determinati dalla legge regionale in vigore al momento della domanda e che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:
 - a) Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente (per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o ant igienici, o con barriere architettoniche, o provvisori o inadeguati)
 - b) Disagio sociale o socio-sanitario che può consistere alternativamente nella presenza nel nucleo di:
 - b1) persona con problemi sociali e/ o sanitari limitanti l'autonomia personale documentati dai Servizi Sociali del Comune o della Asl;
 - b2) portatore di handicap: si considera tale, colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (con grado di invalidità certificato pari almeno al 67%);
 - b3) adulto singolo con minore/i a carico;
 - b4) maggiorenne istituzionalizzato e/o incluso in specifico progetto socio. riabilitativo, e/o ospite

- di comunità terapeutica o di accoglienza con problemi sociali documentati;
b5) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
c) il nucleo deve essere seguito dal servizio sociale Comunale

Art. 3 Contenuto e presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Servizi Sociali, deve essere presentata presso le seguenti sedi (vedi ALLEGATO SUB"A"):
 - Comune di Genazzano: Ufficio Protocollo
 - Ufficio Servizi Sociali.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal DPR 445/2000.

Art. 4 Istruttoria delle domande

1. Il Comune procede attraverso i Servizi Sociali all'istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d'ufficio e aggiornamento annuale della graduatoria in relazione ai punteggi di cui all'art. 5.
Ad ogni domanda deve essere allegata la relazione del servizio sociale con tempi e relativo progetto individuale volto al superamento della situazione di disagio, contenente tra l'altro i civilmente obbligati ai sensi art.433 del CC e la valutazione sulla idoneità a condurre un appartamento (vanno escluse quelle condizioni che richiedono assistenza come disabilità acquisite grave, malattia mentale, demenza) che richiedono condizioni di residenza protetta e assistita.

Art. 5 Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:
 - Responsabile Servizi Sociali o suo delegato;
 - Dipendente del Servizio Servizi Sociali con funzione di segretario e istruttoria delle domande;
 - Assistente Sociale
 - Coord. Uff. di Piano di Zona Distretto RM/G5
2. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Condizioni soggettive:
 - a1) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al limite ISEE annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, punti 3;
 - a2) nucleo familiare con un minore a carico, punti 2;
 - a3) nucleo familiare con due minori a carico punti 3;
 - a4) nucleo familiare con più di due figli a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo
 - a5) portatore di handicap superiore al 67% o con grave patologia comportante l'invalidità permanente, punti 3;
 - a6) genitore solo con figlio/ i minori/ i a carico, punti 4;
 - a7) soggetto privo di risorse parentali (senza familiari, con familiari totalmente incapaci o impossibilitati), punti 2;
 - b) Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario:
 - b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico assistito dai servizi pubblici, punti 3;
 - b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale incluso in specifico progetto socio-riabilitativo istituzionalizzato e non, punti 4, non cumulabili con il precedente;
 - c) Area dell'emergenza abitativa:
 - c1) alloggi impropri: comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di

- appoggio, alberghi, gestite e/ o disposte dal Servizio Pubblico e debitamente certificate; nonché baracche, cantine, garage ecc., punti 6;
- c2) alloggio antigienico: (certificato dell'ufficio tecnico comunale), punti 4;
- c3) alloggio con barriere architettoniche; ovvero alloggi che presentino barriere architettoniche da riferirsi al soggetto che presenti la domanda o altro componente del nucleo familiare, punti 3;
- c4) alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, punti 3;
- c5) alloggio inadeguato, punti 2.
- c6) perdita dell'alloggio per provvedimento di sfratto o per morosità del pagamento del canone dovuta a disagio socio-economico
3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti c1, c2 della lettera c)
4. A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:
- b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico assistito dai servizi pubblici,
- b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale incluso in specifico progetto socio-riabilitativo istituzionalizzato e non
- a) abitazione in alloggio improprio;
- b) abitazione alloggio antigienico;
- c) abitazione in alloggio con barriere architettoniche;
- d) abitazione in alloggio provvisorio;
- e) abitazione alloggio inadeguato;
- f) minor reddito.
5. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 6 Gestione della graduatoria

1. Il Comune aggiorna la graduatoria ogni anno.
2. La graduatoria semestrale di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande, delle integrazioni e delle modifiche intervenute alla situazione precedentemente dichiarata, o delle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.

Art. 7 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerterà la permanenza in capo all' aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall' art. 2.

Art. 8 Scelta degli alloggi

1. La scelta degli alloggi, nell' ambito di quelli assegnabili è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della superficie in metri quadrati degli alloggi disponibili.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario, o da persona all'uopo delegata per iscritto.
3. In caso di mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'Ufficio Casa, in assenza di giustificato motivo da comunicarsi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione di alloggio all'ufficio competente, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.
4. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. (L.R. 44/1997)
5. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento ha carattere di temporaneità per la durata massima di un anno eventualmente prorogabile, sulla base della permanenza dei requisiti di assegnazione, previa apposita istruttoria del servizio competente
6. L' assegnatario è comunque obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente successivamente alla assegnazione dell'immobile ottenuto in applicazione delle norme di cui al presente regolamento. In caso di mancata presentazione di detta domanda si procederà alla revoca dell'assegnazione.

Art. 9 Decadenza

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal C.E.A. nei casi seguenti :

- a) perdita dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) cessione in tutto o in parte l'immobile assegnato;
- c) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso, ovvero non lo abiti stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
- d) destinazione dell'alloggio ad attività illecite

Art.10 Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione dei casi

I Servizi Sociali territoriali ed i servizi Socio-Sanitari delle ASL possono segnalare alla C.E.A. nuclei famigliari che hanno in carico, inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi sociali mirati all'inserimento o al recupero dell'autonomia.

Art. 11 Assegnazione in deroga al presente regolamento

In casi di particolare urgenza, sentiti i servizi preposti alle segnalazioni e la commissione competente per l'assegnazione, il Sindaco può attribuire temporaneamente un alloggio alle famiglie che si trovassero in condizioni di particolare gravità con apposita ordinanza.

Art.12 Rimborso spese e obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è obbligato ad utilizzare il locali con l'osservanza e la diligenza del buon padre di famiglia.

Il rimborso conseguente alla concessione degli alloggi assegnati a titolo assistenziale è quantificato sulla base delle spese che il Comune sostiene per consumi di energia elettrica e gas metano.

Il rimborso dovrà essere corrisposto al Comune su presentazione di nota spese.

L'assegnatario dell'alloggio deve curare la manutenzione ordinaria dell'alloggio che dovrà essere riconsegnato nelle condizioni medesime descritte dal verbale all'atto della consegna dell'immobile, salvo il deterioramento risultante dall'uso. Qualora si accertino i danni a beni e a cose l'assegnatario è tenuto al risarcimento

Art. 13 Segreto D'Ufficio

I componenti la C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio ed al rigoroso rispetto del D.Lgs.196/03

E' vietato trasmettere o divulgare con qualunque mezzo a chi non ne abbia diritto informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

Art.14 Regime Transitorio

Si da atto che il patrimonio edilizio, da destinarsi a tale esigenza; di cui l'allegato Sub A, è attualmente occupato da due nuclei famigliari e seguiti dai servizi sociali comunali e dai servizi ASL del territorio; La commissione provvederà a valutare la posizione di tali famiglie ai sensi del presente regolamento